

## □ Interrogazione n. 426

presentata in data 28 luglio 2011

a iniziativa del Consigliere Massi

**“Trasporto sanitario l.r. 6/2011 ”**

a risposta orale urgente

Premesso che con legge regionale 11 aprile 2011, n. 6 "Criteri gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36: "Sistema di emergenza sanitaria" le Marche si sono adeguate ai rilievi mossi dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) su l'inosservanza della disciplina nazionale e comunitaria in tema di appalti di servizi pubblici e di libera circolazione di beni e servizi nel mercato comunitario;

Considerato:

*che* il trasporto sanitario è in parte vincolato a procedure di evidenza pubblica mentre in parte può essere oggetto di affidamento diretto, così come recitano i commi 4 e 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 36/1998 così come modificata dalla l.r. 6/2011;

*che* il comma 6 dell'art.1 della l.r. 6/2011 stabilisce che "la Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, fissa i criteri per l'espletamento delle procedure di cui ai commi 4 e 5, assicurando che le stesse contengano i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi";

*che* con delibera 1004 del 15/06/2009 la Giunta regionale ha già approvato lo "Schema per il convenzionamento per la regolamentazione dei rapporti tra l'ASUR, le Aziende Ospedaliere e l'INRCA e le Associazioni di volontariato aderenti all'ANPAS, alla Confederazione delle Misericordie ed alla C.R.I. Per lo svolgimento di attività di trasporto connesso ad attività sanitarie". e con l'allegato "A" ha stabilito la disciplina delle attività di trasporto connesse a prestazioni sanitarie, classificato la tipologia, specificato l'organizzazione e la committenza, individuato i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definito responsabilità, modalità e oneri al fine di rendere la gestione omogenea su tutto il territorio regionale;

*che* la Giunta con delibera n. 935 del 5/07/2011 "L.R. n. 6 dell'11 aprile 2011 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO" ha prorogato i rapporti convenzionali - scaduti alla data del 31.12.2010 - fino al 31.12. 2011 e, "comunque fino all'adozione del provvedimento di modifica della deliberazione n. 1004 del 15 giugno 2009";

Evidenziato che per tutti gli attori, che si occupano di trasporto sanitario, è necessario conoscere in tempi utili i regolamenti attuativi conseguenti alla l.r. 6/2011 per riorganizzarsi, dove è possibile, entro il 31.12.2011.

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta per conoscere:

1. i tempi entro cui la Giunta provvederà alla approvazione dei regolamenti attuativi della l.r. 6/2011;
2. se ritiene la delibera n. 1004 del 15/06/2009 in cui erano identificate più tipologie di trasporto sanitario, e individuati mezzi, personale, e costi, sia da ritenersi valida in alcune sue parti;
3. quali siano i criteri per la definizione di trasporto sanitario e trasporto non sanitario così come richiesto dalla UE;
4. Nei trasporti di emergenza quali figure sanitarie debbono essere presenti sull'autoambulanza;
5. Le gare per l'affidamento dei trasporti sanitari saranno a valenza di area vasta, di asur, di distretti.